



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI
Costituito dall'Associazione Italiana Minorati dell'Udito e della Parola

Ente Morale preposto all'attività promozionale, di rappresentanza, di tutela e di studio dei problemi della sordità e della parola

SEDE CENTRALE - 00165 Roma - Via Gregorio VII, 120
Tel. 06 398051 - DTS 06 39805215 - Fax 06 39805231 C.F. 04928591009

Ufficio affari generali@ens.it PB
Rif. Nota prot. n.

All.:

Spett.le INPS

Direzione Centrale Pensioni
Fax 06.59647063
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

Coordinamento Generale Medico-Legale
c.a Dr. Francesco Ammaturo
Fax 06.85355812
Via Chopin, 12
00144 Roma

E. N. S.

Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi - onlus -

RM/2009/0004234/PROTGEN/P
Cl.: 18/05/2009



RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: **verifiche delle invalidità civili, art. 80 del D.L. n. 112/2008**

Si fa seguito alla ns. prot. n. 3884/7-5-2009 in quanto dalle ns. sedi periferiche sono pervenute comunicazioni di grande allarmismo e preoccupazione da parte dei soci ENS a seguito dei contatti avuti con le Commissioni mediche preposte alle verifiche in oggetto.

Le Commissioni, infatti, per verificare il diritto all'esonero permanente dalla visita medica di controllo invitano a presentare una serie di certificazioni mediche diverse da quelle a suo tempo esibite ai sensi della legge n. 381/70 e del D.M. 5-2-1992, in base alle quali è stato riconosciuto il diritto all'indennità di comunicazione

Quanto sopra, fermo restando che la certificazione di sordità, alla base delle provvidenze godute dai sordi pre-linguali (indennità di comunicazione ed eventuale pensione), è concessa ai sensi della legge n. 381/70, ovvero qualora la sordità "*abbia compromesso (e non più "impedito") il normale apprendimento del linguaggio parlato*" (art. 1, comma 2, legge cit.).

La compromissione del normale apprendimento del linguaggio si ha in presenza della sordità indicata nel D.M. 5 febbraio 1992 (Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti), ovvero *pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età oppure pari o superiore a 75 dB qualora il richiedente abbia compiuto il dodicesimo anno d'età.*

Ciò, per sottolineare che il D.M. 2 agosto 2007 (che parla di "deficit totale dell'udito") non può certo costituire il riferimento per valutare nel merito il diritto alla corresponsione dell'indennità di comunicazione e della pensione spettanti ai sordi pre-linguali, disciplinato esclusivamente dalle norme sopra richiamate (legge n. 381/70 e D.M. 5 febbraio 1992)

- 1 -



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI
Costituito dall'Associazione Italiana Minorati dell'Udito e della Parola

Ente Morale preposto all'attività promozionale, di rappresentanza, di tutela e di studio dei problemi della sordità e della parola

SEDE CENTRALE - 00165 Roma - Via Gregorio VII, 120
Tel. 06 398051 - DTS 06 39805215 - Fax 06 39805231 C.F. 04928591009

Si ribadisce, pertanto, la richiesta di un intervento urgente delle competenti Direzioni centrali INPS allo scopo di chiarire definitivamente quale sia la documentazione che il sordo titolare di indennità di comunicazione debba trasmettere allo scopo di essere esonerato dal presentarsi alla visita medica.

Nel restare in attesa di una quanto più rapida risposta, si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti

Il Segretario Nazionale
(Avv. Orietta Leonardi)

Il Presidente Nazionale
(Comm. Ida Collu)